

STATUTO DEL CONSORZIO “I vini del Piemonte”

TITOLO I - Denominazione – Sede – Durata - Scopo

ART.1

E' costituito, per iniziativa della “Strada del Barolo e grandi vini di Langa”, ai sensi degli artt. 2602 e ss. Cod. Civ., un Consorzio con attività esterna denominato “I vini del Piemonte” e regolato dai seguenti patti e condizioni.

ART.2

Il Consorzio ha sede presso la sede operativa della “Strada del Barolo e grandi vini di Langa”, in Via Della Chiesa 3 – Monforte d’Alba (CN).

Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio dei Comuni facenti parte della “Strada del Barolo e grandi vini di Langa” non comporterà modifica dei patti consortili. Esso potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi località d'Italia e all'estero.

ART.3

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga che dovrà essere deliberata dall’Assemblea dei consorziati con la maggioranza di cui al successivo articolo 14, almeno sei mesi prima della sua scadenza.

L’Assemblea potrà deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio (art. 2611 C.C.), non prima comunque che si siano conclusi i programmi e le attività in corso di attuazione.

ART.4

Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto la progettazione, l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento di attività congiunte dei consorziati, inerenti lo sviluppo di attività promozionali e di marketing relative alle produzioni vitivinicole piemontesi.

In particolare, il Consorzio intende perseguire i seguenti scopi istituzionali ed obiettivi:

- Aumentare la competitività del settore vitivinicolo piemontese, rafforzando la promozione e la visibilità delle produzioni vitivinicole del territorio regionale sul mercato nazionale ed internazionale;
- Offrire alle aziende consorziate nuove opportunità sul piano commerciale e gli strumenti atti a consentire un miglioramento della loro capacità di competere sui mercati nazionali ed esteri, attraverso attività promozionali e di marketing territoriale;
- Rafforzare l’immagine e la conoscenza dei vini piemontesi presso i consumatori e gli operatori commerciali in Italia e all’estero, contribuendo ad affermare un’identità riconoscibile delle produzioni vitivinicole regionali;
- Potenziare l’immagine e la conoscenza delle diverse specifiche denominazioni vitivinicole piemontesi, incrementandone la riconoscibilità e l’attrattività a livello nazionale e internazionale;
- Contribuire al rafforzamento dell’immagine e della valorizzazione del patrimonio agricolo del Piemonte attraverso azioni sinergiche con tutto il sistema agroalimentare piemontese;
- Contribuire al rafforzamento ed al miglioramento delle politiche di sostegno al settore vitivinicolo e agroalimentare in generale, elaborando e presentando proposte e progetti per la valorizzazione delle produzioni vitivinicole da sottoporre agli enti competenti;
- Assumere un ruolo di rappresentanza dei produttori consorziati nei rapporti istituzionali;

- Valorizzare con adeguate iniziative il territorio vitivinicolo piemontese evidenziando e sostenendo i valori della qualità, della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale.

Per conseguire gli scopi previsti, il Consorzio può svolgere le seguenti attività:

- a) Coordinamento e realizzazione di iniziative promozionali congiunte, in Italia e all'estero (ad es. partecipazioni collettive a fiere, eventi e manifestazioni, realizzazione di materiale informativo e promozionale ecc.);
- b) Partecipazione a iniziative fieristiche, commerciali e promozionali congiunte, in Italia e all'estero;
- c) Progettazione e sviluppo di operazioni di marketing e comunicazione relative alle produzioni e alle aziende associate, in Italia e all'estero;
- d) Sviluppo di azioni commerciali (ad es. nuovi contatti per le aziende associate, missioni commerciali e incontri tra gli operatori ecc..) per stimolare la conoscenza e la vendita, in Italia e all'estero, delle produzioni vitivinicole piemontesi,
- e) Elaborazione di strategie e azioni congiunte volte a promuovere e dare maggiore visibilità alle produzioni vitivinicole piemontesi;
- f) Analisi e ricerche relative al potenziale di crescita del mercato vitivinicolo piemontese e utili alla definizione di strategie e azioni promozionali efficaci;
- g) Creazione e gestione di strumenti promozionali e informativi congiunti (ad es. siti web, newsletter informative, attività di ufficio stampa e comunicazione, seminari e workshop informativi, educational tour, incoming di operatori e giornalisti nei luoghi di produzione);
- h) Fornitura di servizi e prestazioni ai propri consorziati, così da rafforzarne la capacità competitiva o migliorarne la visibilità;
- i) Organizzazione di attività formative e divulgative;
- j) Attuazione, promozione, coordinamento e messa in rete di progetti promozionali e di valorizzazione con altri territori italiani, europei ed extraeuropei;
- k) Promozione e incentivazione di scambi di informazioni di interesse comune tra i consorziati e tra altri Enti operanti in ambiti riconducibili a quelli del Consorzio, in Italia e all'estero.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari e di partnership con altri Enti e consorzi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali; potrà acquisire o cedere partecipazioni in altre società o Enti aventi rilevanza per il settore della produzione vitivinicola, e partecipare in qualità di socio in società o Enti privati o misti pubblico-privati o consorzi o associazioni tra Enti, purché funzionalmente connessi al raggiungimento dell'oggetto consortile.

Il Consorzio non ha fini di lucro ed eventuali residui attivi dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti negli esercizi successivi.

TITOLO II – Soci

ART.5

Possono essere ammessi ad aderire al Consorzio tutte le aziende piemontesi produttrici di vini a denominazione di origine, in qualunque forma societaria siano esse costituite, singola od associata e loro associazioni o consorzi a qualsivoglia titolo costituiti (di tutela, export, etc.). In ogni caso i soggetti aderenti dovranno risultare in vigenza di attività sul territorio regionale e condividere gli scopi statutari di cui all'art.4.

I richiedenti la partecipazione al Consorzio devono presentare apposita domanda di adesione, sottoscritta, se società o Ente, dal legale rappresentante debitamente autorizzato.

Le domande presentate saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, deciderà in merito all'ammissione, provvedendo a comunicare ai richiedenti l'esito della domanda; quanto alla decisione dell'accoglimento o meno della domanda di adesione non è ammesso reclamo.

L'accoglimento della domanda comporta l'adesione alle norme di cui al presente Statuto e ad eventuali Regolamenti che il Consorzio stesso si darà nel corso della propria attività, nonché l'impegno a versare, oltre alla quota di adesione fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in funzione dell'attività svolta dal Consorzio, anche una "quota di ammissione", qualora venga istituita dal Consiglio di Amministrazione per le aziende non fondatrici.

A tale effetto si intendono per Aziende Fondatrici tutte le aziende che aderiranno al Consorzio nel corso del primo esercizio di attività.

Cesseranno di far parte del Consorzio e saranno invece dichiarati decaduti dal ruolo di consorziati coloro che:

- a) presenteranno domanda di recesso a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio annuale fatti salvi gli impegni di versamento delle quote consortili così come sopra indicato;
- b) non si uniformeranno alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l'obbligo del pagamento delle quote associative, il cui importo sarà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- c) avranno cessato di possedere i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) avranno tenuto comportamenti lesivi dell'immagine del Consorzio e degli altri soci.

Le quote a qualsiasi titolo conferite si intendono acquisite definitivamente al patrimonio consortile e non danno diritto a rimborso alcuno in caso di recesso o decadenza.

ART. 6

Ogni consorziato è obbligato all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno redatti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

TITOLO III – Patrimonio ed esercizi sociali

ART.7

Il patrimonio consortile è costituito dalle quote di adesione, dalle quote di ammissione, nonché dagli eventuali avanzi di gestione che verranno accantonati in apposito fondo per fronteggiare eventuali perdite e oneri futuri.

Non potranno essere distribuiti ai consorziati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta - al fine di trasmetterli all'Assemblea per i conseguenti adempimenti - avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio preventivo annuale devono essere sottoposti dal Consiglio all'esame del Collegio dei Revisori dei conti (qualora istituito) con un anticipo di almeno trenta

giorni rispetto alla data fissata per l'approvazione in Assemblea, salvo rinuncia da parte del Collegio di detto termine. I Revisori esprimono, con relazione scritta che trasmettono al Consiglio, il proprio parere in ordine all'approvazione dei Bilanci.

ART. 9

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il Documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo, da portare all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre.

TITOLO IV – Assemblee - Amministrazione

ART. 10

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente e il Vice Presidente
- d) il Direttore
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 11

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei consorziati è convocata dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente) almeno due volte all'anno e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. La prima seduta dell'Assemblea è convocata e presieduta dal consorziato più anziano di età fino alla nomina del Presidente.

Di norma, l'Assemblea ordinaria è convocata per:

- a) approvare le proposte di indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) esaminare, discutere ed approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) esaminare, discutere ed approvare il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso;
- d) approvare la relazione del Presidente e quella dei Revisori dei Conti;
- e) procedere al rinnovo delle cariche di propria pertinenza che siano vacanti per scadenza, cessazione o decadenza;
- f) deliberare su quegli argomenti che il Presidente avrà posto all'Ordine del Giorno;
- g) deliberare circa l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e la nomina dei suoi membri.

ART. 12

Salvo quanto previsto dall'art. 11, l'Assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno, oppure quando al Consiglio di Amministrazione stesso ne fosse fatta richiesta scritta, opportunamente motivata, dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure da tanti Consorziati che corrispondano ad almeno un terzo degli associati.

ART. 13

L'avviso di convocazione delle sedute, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione nonché dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere sottoscritto dal Presidente e inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (lettera raccomandata, fax o e-mail), ai Consorziati e al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

ART. 14

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti oppure dei consorziati aventi diritto al voto presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Per le deliberazioni che hanno per oggetto le modifiche del presente Statuto e lo scioglimento del Consorzio nel caso previsto dall'Art. 2611 C.C. n. 4 o la proroga di cui all'art. 3, l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto e delibera con i voti favorevoli di almeno i due terzi dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza qualificata rappresentata dai due terzi dei presenti.

ART. 15

Nell'Assemblea ogni consorziato in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di 5 (cinque) altri consorziati.

ART. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea avrà cura ogni volta di individuare tra i presenti la figura da designare come segretario della seduta, cui toccherà il compito di redigere il verbale da inserire su apposito libro verbali.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Consorziati che ne determina all'atto della nomina il numero dei componenti, con un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti anche al di fuori della compagine dei consorziati. Almeno il 70 % dei componenti sono nominati dalle Aziende Fondatrici con possibilità di approssimazione all'unità superiore, mentre i rimanenti vengono nominati dall'Assemblea dei consorziati. I consiglieri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Qualora uno o più membri vengano a mancare anticipatamente, il Consiglio verificherà il contemporaneo rispetto del numero minimo dei componenti ed il mantenimento del numero minimo dei membri e dei diritti di nomina riservati alle Aziende Fondatrici di cui ai paragrafi precedenti. In caso contrario dovrà essere convocata con sollecitudine l'Assemblea dei Consorziati per la ricomposizione del Consiglio che rimarrà in carica fino a naturale scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente) ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail da inviarsi a tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail, con preavviso di

almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino ad almeno tre sedute consecutive, possono venire dichiarati decaduti.

ART.18

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione del Consorzio.

Rientra nelle competenze del Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la redazione del Bilancio Preventivo annuale;
- b) la redazione del Bilancio d'esercizio (o Conto Consuntivo) e della relativa relazione sull'attività svolta;
- c) la redazione, entro 60 giorni dal proprio insediamento, del Regolamento Interno di funzionamento del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché la vigilanza sull'attuazione e sul rispetto del medesimo;
- d) l'assunzione di eventuale personale dipendente del Consorzio e la determinazione delle relative mansioni e retribuzioni;
- h) la nomina e la revoca del Direttore, che deve essere scelto al di fuori dei componenti del Consiglio, nonché la determinazione del relativo compenso ed inoltre l'attribuzione delle deleghe specifiche assegnate oltre a quelle previste dallo statuto e dal regolamento interno;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre i seguenti poteri:

- a) ammette i nuovi consorziati secondo le modalità eventualmente previste dal Regolamento Interno di funzionamento e ne pronuncia la decadenza;
- b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento delle finalità del Consorzio;
- c) definisce il valore della quota annua di adesione (valutando e determinando eventuali importi di favore per le quote degli associati alla "Strada del Barolo e grandi vini di Langa");
- d) valuta l'istituzione di una quota di ammissione a valere per i soli nuovi consorziati e ne definisce l'importo;
- e) delibera le tariffe per le prestazioni consortili ed eventuali altri contributi o quote da richiedere ai consorziati.

ART. 19

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre provvedere a nominare un Direttore, la cui durata della nomina è corrispondente al periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore costituisce l'organo tecnico attraverso cui l'organo amministrativo svolge le proprie mansioni di gestione interna; al Direttore pertanto sono conferite tutte le mansioni esecutive interne. Il Direttore è a capo della struttura operativa consortile e, in particolare:

- a) esercita le competenze delegategli dal Consiglio;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- c) predispose il Regolamento Interno di funzionamento del Consorzio;

- d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e provvede alla relativa verbalizzazione;
- e) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione:
 - del Bilancio Preventivo;
 - del Bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
- f) cura le relazioni tra gli Organi del Consorzio e quelle con i soggetti terzi, volte a favorire iniziative finalizzate al raggiungimento dello scopo;
- g) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

L'eventuale personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Il regolamento interno di cui sopra disciplinerà più specificatamente le mansioni tecnico – esecutive di competenza del Direttore, anche sulla base delle responsabilità a lui devolute dall'organo amministrativo e disciplinerà parimenti il controllo che sull'operato del Direttore deve esercitare l'organo amministrativo.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati o commissioni, presieduti da un consigliere o da persone particolarmente competenti ed esperte, per studiare, analizzare, programmare e realizzare attività con il fine del raggiungimento delle finalità consortili.

Compiti e limiti operativi dei comitati o commissioni saranno fissati dal regolamento di cui sopra e comunque ogni iniziativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà i limiti di spesa, compatibilmente con il bilancio di previsione. I comitati e le commissioni organizzativi ed operativi svolgeranno i loro incarichi sotto la responsabilità del Direttore o di altra persona espressamente nominata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e la carica ha durata pari a quella del Consiglio che li ha nominati.

Il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, presiede con diritto di voto le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea, stabilendone l'ordine del giorno.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Presidente, in particolare:

- a) convoca le assemblee;
- b) sottoscrive gli atti premettendone la ragione sociale;
- c) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- d) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- f) nell'ambito dei poteri può a sua volta delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni al Vicepresidente e ad alcuni degli Amministratori che nel caso assumono la qualifica di Consigliere Delegato, nonché al Direttore, se nominato;
- g) provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza riferendo alla prima riunione degli stessi per la convalida del suo operato;

- h) convoca il Consiglio di Amministrazione su iniziativa propria o su richiesta del Vice Presidente o di almeno 3 (tre) dei Consiglieri.

ART.22

Il funzionamento del Consorzio, anche per quanto riguarda la ripartizione delle spese, dei contributi e ogni norma concernente l'attività del Consorzio stesso, potrà essere disciplinata da un regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V – Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora istituito, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Revisori sono così designati:

- a) dalle Aziende Fondatrici, un effettivo con carica di Presidente, un effettivo e un supplente;
- b) dall'assemblea dei soci, un effettivo e un supplente.

I Revisori devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

I Revisori durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e decadono con esso. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

Al Collegio dei Revisori è affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409 codice civile.

Ai Revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI – Scioglimento

ART. 24

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi motivo allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Straordinaria appositamente convocata procederà alla nomina del liquidatore o dei liquidatori fissandone i poteri e i limiti.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio del Consorzio, per la parte eccedente il valore nominale, dovrà essere devoluto ad altro Ente od Associazione senza finalità di lucro o per fini di pubblica utilità.

E' fatto divieto di distribuzione alle imprese consorziate degli avanzi di esercizio di ogni genere e in qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento.

TITOLO VII – Norme Finali

ART. 25

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel Presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento agli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, nonché, trattandosi di Consorzio con attività esterna, agli artt. 2612 e segg. del Codice Civile.

* * *